



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

N. 107/CSA/20202021 REGISTRO RECLAMI

N. RG 109/CSA/20202021 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

| | |
|------------------|---------------------|
| Piero Sandulli | Presidente |
| Paolo Tartaglia | Componente relatore |
| Lorenzo Attolico | Componente |
| Carlo Bravi | Rappresentante AIA |

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 107/CSA/2020/2021, proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 141 dell'11/2/2021;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 26/2/2021 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente Avv. Monica Fiorillo;

FATTO E DIRITTO

La Spa Ascoli Calcio 1898 F.C. s.p.a. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra Ascoli e Frosinone del 9/2/2021, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha squalificato per tre giornate effettive di gara il calciatore Simeri Simone *“per avere, al 49° del*

secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno al collo un calciatore della squadra avversaria”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo da tre a due giornate ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che la pena comminata al calciatore fosse eccessivamente gravosa dovendosi configurare la sua condotta non come violenta ma come gravemente antisportiva. Al riguardo la ricorrente ha evidenziato che il gesto compiuto dal calciatore dell'Ascoli non ha provocato conseguenze sul portiere del Frosinone.

La Corte, al fine di accertare la volontarietà del comportamento tenuto dal calciatore Simeri, ha ritenuto di dover sentire il Direttore di gara il quale ha confermato che si è trattato di condotta violenta da parte dello stesso.

Essa pertanto ritiene infondato il ricorso giudicando congrua la sanzione attribuita al calciatore da parte del Giudice di primo grado.

P.Q.M.

sentito l'Arbitro, respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

L'ESTENSORE

f.to Paolo Tartaglia

IL PRESIDENTE

f.to Piero Sandulli

Depositato il 10 marzo 2021

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce